

Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)

Capo III - Sistema delle autonomie locali

Articolo 10

(Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali)

1. Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alla L. R. 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione), articolo 19; alla L. R. 1 giugno 1993, n. 25 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); alla L. R. 23 maggio 1997, n. 19 (Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), articolo 2; alla L. R. 20 aprile 2000, n. 4 (Legge finanziaria 2000), articolo 24, e alla L. R. n. 9 del 2006, confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000 è ripartito per il 91 per cento a favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche e integrazioni, determina i criteri di assegnazione sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali, e al 60 per cento su base demografica. A decorrere dall'anno 2008 e sino alla riforma di cui al comma 5 il suddetto fondo è incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.
2. L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.
3. *(Comma modificato da L. R. 7 agosto 2015, n. 22, art. 4, comma 2)* All'accreditamento degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale previa intesa in sede di Conferenza Regione-enti locali; sono fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in corso di esercizio provvisorio sulle leggi richiamate nel comma 1, nonché l'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale sino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006; al riguardo l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle conseguenti variazioni di bilancio (UPB S01.06.001 - cap. SC01.1059).
4. *(Comma sostituito da L. R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 8, comma 14)* Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - Comitato regionale Sardegna. L'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2010, l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.
5. In armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa, con la predisposizione di un disegno di legge organico, contenente altresì la riforma del vigente regime dei rapporti finanziari fra Regione, province e comuni attraverso l'attribuzione di una quota della compartecipazione regionale ai tributi erariali in sostituzione dei trasferimenti finanziari al sistema delle autonomie locali, ad eccezione di quelli finalizzati alla perequazione ed ai programmi regionali di sviluppo economico e sociale. A tal fine la Giunta regionale istituisce un'apposita commissione di studio, con la partecipazione delle autonomie locali per la definizione dei testi legislativi con le proposte delle suddette riforme, da prodursi entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Articolo 19

(Risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso)

1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l'ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, la Giunta regionale adotta linee-guida per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso e

acustico sul territorio regionale.

2. Entro sei mesi dall'adozione delle linee-guida di cui al comma 1 i comuni integrano i propri regolamenti con le disposizioni concernenti i criteri tecnici per la riduzione dei consumi energetici e per la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione interna ed esterna in conformità alle prescrizioni delle stesse.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali.

4. Per la redazione e l'attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata, a favore di enti pubblici, la spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.07.008 - cap. SC04.1622).

5. Per la promozione, l'applicazione e il controllo delle politiche regionali di cui al comma 1, l'ARPAS istituisce, con le modalità previste nella legge istitutiva dell'Agenzia, il Servizio per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico; per tale finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 200.000 annui (UPB S04.07.001 - cap. SC04.1470).

6. Al fine di acquisire al patrimonio regionale impianti di produzione di energia elettrica da inserire nel sistema di approvvigionamento idrico multisettoriale, è autorizzata, nell'anno 2007, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di acquisizione, da attuarsi anche con l'utilizzo dei relativi proventi tariffari, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici (UPB S07.07.004 - cap. SC07.0838).

NOTA BENE - Con Delibera della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 48/31 sono state approvate le linee-guida e modalità tecniche d'attuazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico, di cui al presente comma.